



31 MAR 2006

Roma li ~~29 MAR 2006~~

Alle Direzioni Marittime - CCAP
TUTTE

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

e, p.c.

Comando Generale delle
Capitanerie di Porto
CCNP
SEDE


REPARTO PESCA MARITTIMA DEL CORPO DELLE
CAPITANERIA DI PORTO

Federpesca
Via dei Gigli d'oro, 21
00199-ROMA

Prot. N° 2006/10747

Federpesca
Via E. De' Cavalieri, 7
00198-ROMA

ACGI
Via A. Bargoni, 78
00153-ROMA



Lega Pesca
Via A. Gattini, 78
00100-ROMA

UNCI
Via S. Sotero, 32
00100-ROMA

OGGETTO: autorizzazione alla pesca senza Blue Box.

Come è noto, il Reg. (CE) 2244/03, all'art. 11, comma 2, dispone esplicitamente che "il peschereccio comunitario non può salpare dal porto quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o non funzionamento, finché le autorità competenti non abbiano constatato che l'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo funziona normalmente o non abbiano comunque autorizzato il peschereccio a salpare".

Con la circolare n. 82/02993/CCNP il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha demandato ai C.C.A.P., "valutate le circostanze del caso", il rilascio della autorizzazione di cui sopra.

Appare evidente che il dettato normativo demanda alla discrezionalità dell'autorità competente la valutazione sulla opportunità o meno di concedere tale autorizzazione; discrezionalità che, pur tenendo conto dell'esigenza di non creare un ingiustificato danno all'impresa per fatti non imputabili alla stessa, ad esempio nell'ipotesi di ritardo nella fornitura dell'apparato o di mancato intervento manutentivo entro i termini contrattuali, non può sfuggire ad una attenta valutazione dell'interesse pubblico che con il sistema VMS si è voluto tutelare, e del danno che potrebbe derivare a tale interesse da un incauto rilascio della citata autorizzazione in presenza di fatti che la fanno apparire palesemente inopportuna.

Ferma restando la competenza di codesti C.C.A.P. nel valutare caso per caso l'opportunità di concedere l'autorizzazione in parola, si sottolinea come tra i fatti forieri di una valutazione negativa sul rilascio dell'autorizzazione debba essere riconosciuto un rilievo primario alla circostanza che l'unità per la quale l'autorizzazione viene richiesta sia stata reiteratamente sanzionata per violazione del divieto di pesca in zone interdette, come ad esempio nel caso della pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa o all'interno della batimetrica dei 50 metri.

In tali casi la ricorrenza di comportamenti che ledono il pubblico interesse ad un corretto esercizio delle attività di pesca, ai fini della tutela sia delle specie ittiche che più in generale dell'ambiente marino costiero, giustifica ampiamente il diniego dell'autorizzazione.

Né è da sottacere, da ultimo, l'effetto positivo che tale linea d'azione avrebbe sui pescatori più virtuosi, e quello di una maggiore deterrenza nei confronti di quelli che, approfittando dell'impossibilità di essere individuati, tengono comportamenti illegali.

I C.C.A.P. provvedano a sensibilizzare tutti gli uffici dipendenti affinché informino tempestivamente il ceto peschereccio, sottolineando in particolare tale ultimo aspetto.

Le associazioni di categoria, cui la presente è diretta per conoscenza, vogliano informare i propri iscritti del contenuto della presente.

Si rimane in attesa di un cenno di assicurazione.

IL CAPO REPARTO

C.V.(CP) Domenico PASSARO

